

ALLEGATO

*** STATUTO DI ASSOCIAZIONE ***

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto agli artt.36 e seguenti del Codice Civile, all'art. 90 della L. 289/2002 in materia di sport dilettantistico, alla Legge N. 86 del 8/8/2019 (Riforma dello sport) e successivi decreti, è costituita, un'associazione di diritto privato, sportiva dilettantistica, senza scopo di lucro.

Essa assume la denominazione di

“CLASSIC CLUB VIGNOLA A.S.D.”

qui di seguito denominata “associazione”.

L'associazione ha durata illimitata.

Essa ha sede a Vignola (MO); il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici albi o registri nei quali è iscritta oltre che all'Agenzia delle Entrate.

Essa **non ha alcun fine di lucro**, è quindi esclusa qualsiasi forma di ripartizione diretta e indiretta di utili o avanzi di gestione, di fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi direttivi, anche in caso di recesso o scioglimento del rapporto; a tal fine devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 3 co. 2 ultimo periodo del D.lgs.112/2017.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato alle attività istituzionali o all'incremento del patrimonio dell'associazione.

FINALITA' SPORTIVE

ART. 2 – L'associazione intende, in via stabile e principale organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche, comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ed in particolare nell'ambito della **MOTORIZZAZIONE STORICA** per valorizzare e

diffondere la conoscenza e la passione per le auto e moto d'epoca.

L'associazione intende valorizzare la socializzazione dei cittadini quale mezzo di coesione territoriale, attraverso lo svolgimento di attività sportive, sia a carattere agonistico non agonistico, competitivo e non competitivo, per il benessere psico fisico dell'individuo e quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute.

ART. 3 –L'associazione è affiliata all'ASI (Automotoclub Storico Italiano) e si obbliga ad adottarne la tessera nazionale per i propri soci, iscritti e partecipanti, secondo le direttive dell'ASI di cui l'associazione si impegna a rispettare i regolamenti.

Organizzerà manifestazioni nell'ambito e sotto l'osservanza dei regolamenti ASI e si farà parte diligente per consentire ai soci di partecipare, oltre che alle manifestazioni organizzate dalla stessa ASI, anche a quelle che si terranno in Italia e all'estero, anche organizzate da altri enti.

Si obbliga a conformarsi alle norme e direttive del CONI, del CIO e del CIP, e rispettarne e condividerne lo statuto e i regolamenti a livello nazionale, e regionale.

ART. 4 –Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si propone di:

- promuovere corsi didattici per l'avviamento, l'aggiornamento e perfezionamento delle attività sportive, e svolgere le medesime attività anche in forma agonistica;
- formare e aggiornare i propri istruttori in base alle normative nazionali;
- promuovere la ricerca storica nell'ambito delle auto e moto d'epoca nazionali e internazionali;
- organizzare manifestazioni, eventi, raduni, concorsi di eleganza, di regolarità, convegni, a carattere sportivo e sociale;
- promuovere scambi internazionali con associazioni o società che praticano lo stesso sport nel mondo, e portare l'esperienza italiana all'estero anche in collaborazione con altri enti nazionali;
- promuovere convenzioni per gli associati per agevolarli nella pratica di questo sport;
- svolgere qualsiasi altra attività strumentale e accessoria a quelle sopracitate, utili al perseguimento degli scopi istituzionali.

ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

ART. 5 –L'associazione, in via meramente marginale e senza alcuno scopo di lucro, potrà esercitare

attività di secondarie e strumentali, anche di natura commerciale, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, secondo i criteri e limiti definiti dall'Autorità di governo competente in materia di sport e finanza.

Tali attività verranno definite con delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà inoltre svolgere altre attività e compiere tutte le operazioni di natura immobiliare e finanziaria ritenute, dall'organo amministrativo, strettamente necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, tra cui l'acquisizione della proprietà o di altri diritti reali su immobili.

SOCI

ART. 6 - Il numero di soci è illimitato.

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e siano mossi da spirito di solidarietà.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo, o ad un suo delegato, il quale dovrà pronunciarsi, entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima. Il socio ammesso verrà iscritto nel libro soci, previo il pagamento della quota associativa.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette e a usufruire di tutti i benefici riservati ai soci e ai tesserati ASI.

I soci hanno pieno diritto di voto, in particolare per l'approvazione dei rendiconti consuntivi, l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina e la propria candidatura quali componenti gli organi direttivi; in ogni caso deve essere garantita la democraticità dell'associazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta e ogni socio non può ricevere più di 1 delega.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 7 – I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- b) al pagamento o al rinnovo della quota associativa annuale entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

I soci possono essere esclusi per le seguenti cause:

- a) non rispetto dello statuto e dei regolamenti;
- b) morosità: in caso il socio non rinnovi la sua adesione attraverso il pagamento della quota associativa annuale alla scadenza indicata dal Consiglio Direttivo; tale esclusione sarà automatica anche a seguito di un eventuale sollecito;
- c) a seguito di un comportamento contrario e dannoso verso l'associazione o/e verso l'ASI.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio, il quale può chiedere che la decisione del Consiglio sia rimessa alla prima riunione utile dell'assemblea dei soci.

Nel caso di cui alla lettera b), cioè per morosità, l'esclusione è automatica.

In qualsiasi caso di esclusione, la quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile, né restituibile.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 8 – Il Fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'associazione che in caso di suo scioglimento; esso è a tutela dei creditori ed è costituito dagli avanzi di gestione di anni precedenti, da beni immobili e mobili, lasciti e donazioni.

I proventi dell'associazione derivano:

- dalle quote e tessere annuali, dalle entrate provenienti dalle attività sociali e da quelle direttamente connesse, nonché da quelle commerciali marginali;
- dai contributi di aderenti, di terzi e di enti pubblici e privati;
- da erogazioni liberali.

I soci non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione.

ART. 9 - L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, cioè entro il 30 aprile.

L'Assemblea, che approva il rendiconto economico-finanziario, delibera sulla destinazione degli eventuali utili o avanzi di gestione che dovranno essere utilizzati nelle attività istituzionali, o all'incremento del

proprio patrimonio, ovvero per beneficenza o per contribuire al superamento di tutte le forme di disagio sociale.

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA – CONSIGLIO DIRETTIVO- PRESIDENTE.

ASSEMBLEA

ART. 10 - L'assemblea dei soci è l'organo sovrano; essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico- finanziario consuntivo.

L'assemblea dei soci in forma ordinaria ha il compito di:

- approvare il rendiconto economico-finanziario;
- procedere alla nomina del Consiglio Direttivo alla scadenza;
- approvare o modificare i regolamenti interni;
- discutere e decidere sul programma annuale di attività proposto dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:

- deliberare in merito alle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
- deliberare lo scioglimento, o altre operazioni straordinarie, dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate dal Presidente o in alternativa, dal Vicepresidente, almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante l'affissione dell'avviso nei luoghi ove si svolgono le attività, e/o via posta elettronica di cui si conserverà l'avviso di invio e di ricezione.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione che dovrà aver luogo trascorse 24 ore dalla data fissata per la prima.

Ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile, l'assemblea può inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto.

ART. 11 - L'Assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 12 - L'Assemblea in forma straordinaria convocata per la modifica di statuto, è regolarmente costituita, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli associati e delibera con la maggioranza dei soci (siano essi intervenuti o rappresentati per delega).

Nella seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione, qualunque sia il numero dei soci presenti (siano essi intervenuti o rappresentati per delega) e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Nel caso di scioglimento o altre operazioni straordinarie, è necessario il quorum indicato all'art.17 del presente statuto.

ART. 13 - L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è di norma presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario.

Le assemblee si potranno svolgere anche in via telematica, ma deve essere assicurata la partecipazione e il diritto di espressione per tutti i soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 14 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, ed è formato da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 11 (undici) membri scelti tra i soci maggiorenni o chi esercita la patria potestà nel caso di soci minorenni.

I Consiglieri restano in carica quattro anni; essi sono sempre rieleggibili.

Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

In caso di dimissioni o esclusione di consiglieri, il Consiglio Direttivo può rimanere in carica, ma nel caso decadano oltre la metà dei Consiglieri, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

È fatto divieto agli amministratori/consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina sportiva associata Ente di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o in sua vece, dal Vicepresidente o quando ne facciano richiesta i due terzi dei suoi componenti.

Esso assume le deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un voto.

Vengono redatti i verbali di ogni riunione, a cura del segretario, e vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio al termine di ogni riunione o nella riunione successiva, e conservati agli atti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- Nominare al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente, ed eventualmente affidare ruoli o funzioni o responsabilità ad altri Consiglieri;
- Deliberare l'accettazione di nuovi soci, direttamente o tramite un proprio delegato, e deliberare l'esclusione di soci inadempienti o giudicati contrari e dannosi all'associazione;
- Promuovere le attività in conformità ai principi contemplati nel presente statuto;
- Incaricare, eventualmente, persone socie o non socie, a ricoprire incarichi di responsabilità, in relazione a particolari obblighi di legge o di organizzazione;
- Riunirsi ogni qualvolta sia necessario, per deliberare su questioni di sua competenza per garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione;
- Redigere per tempo il rendiconto economico-finanziario in forma leggibile da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci.

PRESIDENTE

ART. 15 - Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio.

In assenza di conferimento di idonea e specifica delega ad altra persona in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, il Presidente ha inoltre le seguenti responsabilità:

- La responsabilità della conservazione dei dati in base al D. Lgs.196 del 30/06/2003 e del GDPR Regolamento dell'Unione Europea (Codice in materia dei dati personali- Privacy);
- La responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base alla legge D.Lgs.n.81 del 9 aprile 2008.

Per le questioni di carattere legale conseguenti al suo ruolo, il Presidente potrà nominare avvocati, a spese dell'associazione, previo consenso del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento prolungato le mansioni e le responsabilità del Presidente spettano direttamente al Vice- Presidente.

PRESTAZIONI SPORTIVE AMATORIALI

ART. 16 - L'associazione sportiva dilettantistica, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, potrà avvalersi di amatori/volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro; tali prestazioni sono comprensive di quelle didattiche, della formazione e preparazione degli atleti.

Dette prestazioni volontarie non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario, ma per esse possono essere riconosciuti premi, compensi occasionali, indennità di trasferta e rimborsi spese anche forfettari, nei limiti fissati dalle norme di riferimento.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 17 - In caso di scioglimento, deliberato con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci iscritti a libro soci, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea a fini sportivi o a finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, di cui all'art. 3 comma 190 della L.662/96, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di scioglimento per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.


DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti in materia di sport, nonché gli eventuali regolamenti interni.

Il Segretario dell'assemblea



Il Presidente dell'assemblea



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 13/07/2022
al n° 3948 Serie 3 8
Conteposti € 200,007

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
CARLO CICCARELLI
Giulia Cognarotti

